

Legge del 24.12.2007 n. 244 (c.d. Legge Finanziaria 2008)

Analisi principali novità

PREMESSA

Con la legge n. 244 del 24.12.2007, sono state emanate le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2008 (c.d. "Legge Finanziaria 2008"). La legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28.12.2007, Supplemento ordinario n. 285, ed è entrata in vigore il 01.01.2008.

Di seguito si segnalano le principali novità.

NOVITA' PER I PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA

ALIQUOTA IRAP : dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2007 l'aliquota scende dal 4,25% al 3,9%;

IRAP : l'imposta regionale sulle attività produttive assume a decorrere dal 1 gennaio 2009 la natura di tributo proprio di ogni singola Regione; pertanto dal periodo d'imposta 2008 la dichiarazione Irap non farà più parte del modello unico e dovrà essere presentata direttamente alla Regione o Provincia autonoma, un decreto del Ministero dell'Economia dovrà regolamentare entro marzo 2008 termini e modalità delle nuove dichiarazioni. Le Regioni non potranno modificare le basi imponibili, ma potranno intervenire, nei limiti stabiliti dalle leggi statali, sulle aliquote, su detrazioni e deduzioni e introdurre speciali agevolazioni.

SPESE DI RAPPRESENTANZA : dal 1 gennaio 2008 viene aumentato a 50,00 euro dagli attuali 25,82 euro il valore degli omaggi unitari che consente la deduzione integrale della spesa;

DETRAIBILITA' IVA TELEFONINI

La Finanziaria 2008 prevede: per i telefoni cellulari la possibilità di detrarre l'Iva se e nella misura in cui sono impiegati nell'attività d'impresa o professionale, e non obbligatoriamente al 50%. L'Agenzia delle entrate, però, effettuerà dei controlli sui contribuenti che detraranno più del 50% dell'Iva su acquisti e spese di gestione dei telefonini.

SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI. - Dall'1/1/2008 è consentita la detrazione dell'Iva su prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande durante convegni e congressi.

DETRAIBILITA' IVA PEDAGGI AUTOSTRADALI : è stata rimossa l'indetraibilità dell'iva su tali componenti di costo, la detrazione iva segue le regole previste in materia di autovetture pertanto in caso d'uso promiscuo la detrazione iva del pedaggio è da effettuare nella misura del 40%, la norma si applica con effetto retroattivo al 28 giugno 2007;

AMMORTAMENTI : viene eliminata dall'esercizio 2008 la possibilità di dedurre ammortamenti anticipati e accelerati; per i beni nuovi acquistati ed entrati in funzione nell'esercizio 2008 viene ammessa la deduzione dell'ammortamento senza riduzione al 50% nel primo esercizio;

LEASING : la deduzione dei canoni di leasing, per i contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2008, spetta solo se il contratto ha una durata pari ad almeno i 2/3 del periodo di ammortamento del

bene, per gli immobili la regola dei 2/3 si applica con un minimo di 18 anni, viene confermata la durata minima di 48 mesi per i leasing delle autovetture;

REGIME FORFETTARIO PER I CONTRIBUENTI CON RICAVI O COMPENSI NONSUPERIORI A 30.000 EURO ANNUI

Con l'entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi vengono abrogati i regimi di semplificazione cosiddetti "regime dei contribuenti minimi in franchigia" (art. 32 bis DPR 633/1972), "regime fiscale delle attività marginali" (art. 14 legge 388/2000) e "regime super semplificato per le imprese e i lavoratori autonomi di minori dimensioni" (art. 3 commi da 165 a 170 legge 662/1996).

I requisiti per decidere se aderire al nuovo regime sono i seguenti:

- essere persone fisiche residenti in Italia esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- aver conseguito **nell'anno 2007** ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro;
- non aver effettuato nessuna cessione all'esportazione;
- non aver sostenuto spese per dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione;
- non aver effettuato **nel triennio 2005/2007** acquisti di beni strumentali superiori a 15.000 euro;
- non avvalersi di regimi speciali iva;
- non svolgere attività di cessioni di beni immobili e mezzi di trasporto nuovi;
- non detenere partecipazioni in società di persone o associazioni professionali o società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Le semplificazioni dell'adesione al suddetto regime consistono in:

- nessun obbligo di registrazione delle fatture, dei corrispettivi, degli acquisti, della tenuta e conservazione dei registri, della trasmissione della dichiarazione e della comunicazione annuale iva, e della compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori
- dall'esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili, dalla comunicazione dei dati sugli studi di settore e dal non assoggettamento all'irap. Il nuovo regime prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva Irpef e addizionali nella misura del 20% determinato dalla differenza tra ricavi e costi (incassi e spese determinati con il criterio di cassa) e soprattutto l'obbligo di non addebitare l'iva a titolo di rivalsa e la preclusione alla detrazione dell'iva assolta sugli acquisti.

AGEVOLAZIONE A FAVORE DELLE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI

Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni mobili e programmi informatici, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

L'agevolazione spetta a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura.

Non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale quali ad esempio le società di mezzi che si limitano a gestire costi senza condividere "ricavi e compensi".

Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:

- a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;
- b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

Il credito d'imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione in sede di versamenti diretti, e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta nel quale sono stati sostenuti i costi agevolabili.

Il credito di imposta avrà natura di sopravvenienza attiva e non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Verrà emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per determinare le modalità di attuazione e stabilire le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

L'efficacia di questa disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea in quanto si potrebbe configurare come "aiuto di Stato" e non come misura di carattere generale .
(art.3 c. da 23 a 29)

ALTRE NOVITÀ INTERESSANTI

ICI NUOVA DETRAZIONE : viene riconosciuta un' ulteriore detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un importo massimo di 200 euro. Tale detrazione si somma alla detrazione d'imposta di euro 103,29 già riconosciuta dall'art. 8 del D.Lgs. 504/92. In aggiunta alla misura minima ricordata la legge finanziaria prevede che dal 2008 spetti una detrazione aggiuntiva in misura pari al 1,33 per mille del valore imponibile del fabbricato ai fini ICI fino ad un massimo di euro 200;

BENEFICI ICI PRIMA CASA : i benefici ici per la prima casa vengono estesi ai coniugi che dopo la separazione o il divorzio non risultano assegnatari della casa coniugale a condizione che il soggetto non assegnatario della casa coniugale non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

AFFITTO DELLA PRIMA CASA PER I CONTRATTI STIPULATI O RINNOVATI IN BASE ALLA LEGGE 431/98 : viene riconosciuta, dal periodo d'imposta 2007, la possibilità ai soggetti intestatari dei contratti di locazione sopra citati di detrarre dall'irpef lorda la somma di euro 300 per i soggetti con reddito complessivo fino ad euro 15.493,71 e la somma di euro 150 per i soggetti con reddito complessivo da 15.493,72 a 30.987,41;

AFFITTO DELLA PRIMA CASA PER I GIOVANI TRA I 20 E I 30 ANNI, SE STIPULANO UN CONTRATTO DI LOCAZIONE IN BASE ALLA LEGGE 431/98 E SE L'ABITAZIONE E' DIVERSA DA QUELLA DEI GENITORI O DELLE PERSONE AI QUALI SONO AFFIDATI: viene riconosciuta dal periodo d'imposta 2007, la possibilità ai soggetti intestatari dei contratti di locazione sopra citati di detrarre dall'irpef lorda la somma di euro 991,60 per i soggetti

con reddito complessivo fino a euro 15.493,71;

CONIUGE CHE PERCEPISCE ASSEGNI PERIODICI IN SEGUITO A SEPARAZIONE O DIVORZIO, AD ESCLUSIONE DEGLI ASSEGNI PERCEPITI PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI : viene riconosciuta dal periodo d'imposta 2007 ai soggetti che percepiscono gli assegni sopra citati la possibilità di detrarre dall'irpef lorda una somma pari ad euro 1.725 per i soggetti con redditi fino a 7.500 euro ed ulteriori detrazioni, da ragguagliare al reddito dichiarato, per i soggetti con redditi tra 7.501 euro e 15.000 euro e con redditi tra 15.001 euro e 55.000 euro.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE BONUS 36% : viene prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010 la detrazione irpef del 36% per le ristrutturazioni edilizie; viene confermato il limite di spesa di euro 48.000 per singola unità immobiliare. Viene altresì prorogata fino al 2010 l'aliquota iva del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie in edilizia;

RISPARMIO ENERGETICO BONUS 55% : nei modelli unici relativi ai periodi dal 2007 al 2019 dall'imposta lorda IRPEF o IRES si può detrarre un terzo del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente e sostenuti dal periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2007 fino a quello in corso al 31.12.2010. La detrazione del 55% delle spese effettuate deve essere suddivisa in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, a scelta irrevocabile del contribuente, operata al momento della prima detrazione:

SPESA AGEVOLATA	SPESA MASSIMA AGEVOLABILE	IMPORTO MASSIMO DEL BONUS
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriale e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine , strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università	109.090,91	60.000,00
Interventi di sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione	54.545,45	30.000,00
Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi	109.090,91	60.000,00
Interventi di generale riqualificazione energetica di edifici	181.818,18	100.000,00

ASILI NIDO : nel modello unico relativo al periodo d'imposta 2007 viene confermata la possibilità di detrarre il 19% delle rette pagate relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati dei figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni; la spesa massima agevolabile annua è pari a 632 euro con un risparmio fiscale di irpef pari ad euro 120 per ogni figlio;

INTERESSI PASSIVI MUTUI IPOTECARI ABITAZIONE PRINCIPALE: dal periodo d'imposta 2008 si potrà detrarre dall'irpef il 19% della somma di euro 4.000 (attualmente la spesa massima agevolabile è pari ad euro 3.615,20) riguardante la spesa per interessi passivi e relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari sostenuti per l'acquisto dell'abitazione principale;

AUTOAGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DI DOCENTI DI TUTTE LE SCUOLE : dal periodo d'imposta 2008 si potrà detrarre dall'irpef il 19% delle spese sostenute per aggiornamento e formazione dei docenti di tutte le scuole, anche non di ruolo con incarico annuale, nel limite della spesa massima agevolabile pari ad euro 500 e con un beneficio fiscale massimo di euro 95 all'anno;

ACQUISTO DI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, REGIONALE E INTERREGIONALE, PER SE O PER LE PERSONE A CARICO : solo per il periodo d'imposta 2008 si potrà detrarre dall'irpef il 19% delle spese di abbonamento ai servizi di trasporto sopra citati nel limite della spesa massima agevolabile pari ad euro 250 e con un beneficio fiscale massimo di euro 48 limitato all'anno 2008.

REDDITI FONDIARI : dal 2007 se alla formazione del reddito concorrono soltanto redditi fondiari di importo complessivo non superiore a 500 euro l'imposta non è dovuta;

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA E REDDITI DI LAVORO : Le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro si calcolano sul reddito complessivo, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze; La norma si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007;

(Da collegato alla finanziaria)

DEDUCIBILITA' MEDICINALI

Dal 1 gennaio 2008 l'acquisto di medicinali, per essere deducibile dal reddito IRPEF, deve essere certificato da fattura oppure da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario (c.d. scontrino parlante).